

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 41/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/40/2012 del 18 GEN. 2012-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del
28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del
lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **MARIANI GIUSEPPE e
GARINI IVANA**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA
OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI
CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI
AD ATTIVITÀ AVENTI FINI DI LUCRO E PONTILE
D'ORMEGGIO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione
Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio
idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra
l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra
Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli
Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile
dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago

Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata allo Sportello

Decentrato presso il Comune di Arona da:-----

MARIANI Giuseppe, nato a Caronno Pertusella (VA) l'11.03.1959 (c.f. MRN GPP 59C11 B805K) e **GARINI Ivana**, nata ad Arona (NO) il 16.02.1956 (c.f. GRN VGL 56B56 A4290), residenti in Saronno (VA), via San Francesco 8/B, registrata al protocollo generale del comune di Arona in data 8.06.2011 con il numero 23245, intesa alla realizzazione di interventi di ripristino di moletto esistente, realizzazione di rampa di alaggio e posa pontile su un'area demaniale identificata al foglio 7, mappale 149 del N.C.T. del comune di Arona;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----

- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;-----

- vista determinazione n.S20/466/2011 del 10.11.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale ordinaria in favore dei Sigg.

Mariani Giuseppe e Garini Ivana;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

MARIANI Giuseppe, nato a Caronno Pertusella (VA) l'11.03.1959 (c.f. MRN GPP 59C11 B805K) e **GARINI Ivana**,¹ nata ad Arona (NO) il 16.02.1956 (c.f. GRN VGL 56B56 A4290), residenti in Saronno (VA), via San Francesco 8/B, di occupare le aree demaniali censite al N.C.T. del comune di Arona al **Foglio 7, mappale 149** per complessivi **mq. 96,08** circa, di cui mq. 60,96 di area a terra occupata da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati, mq.5,76 di pontile fisso, mq. 5,36 di pontile mobile e mq.24 di pontile galleggiante (aree meglio identificate nelle allegate planimetrie), al di fuori delle zone portuali, per un periodo di 9 anni a

decorrenza dal 1.01.2012, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2020**.-----

Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € **1.178,43**, ai sensi dell'art.15, comma 2 del Regolamento regionale n.13/R e s.m.i., ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 29.11.2011, a mezzo di bonifico bancario al Comune di Arona;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

I concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 - Si dà atto del pagamento della somma stabilita a titolo di "garanzia" di € **1.178,43** effettuato dai concessionari al Comune di Arona in data 29.11.2011 a mezzo di bonifico bancario.-----

La "garanzia" così prestata sarà restituita, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che i concessionari abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – I concessionari si obbligano ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 6 – I concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese dei concessionari.-----

Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei concessionari:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----

- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 8 - I concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assumono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.-----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. I concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i concessionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico dei concessionari.-----

Art. 12 - I concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al

concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 13 – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso i concessionari dovranno dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.-----

Art. 15 – Scaduta la concessione i concessionari restituiscono il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull’utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **18 GEN. 2012**



Il Responsabile

dell’Ufficio Associato

f.to **Geom. MELONE Renato**

I sottoscritti Mariani Giuseppe (c.f.: MRN GPP 59C11 B805K) e Garini Ivana (c.f. GRN VGL 56B56 A429O), aventi le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approvano espressamente gli articoli: 4 (obbligo di manutenzione), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del concessionario), 8 (responsabilità del concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

.....Il,.....

.....Il,.....